Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ACHILLE

Seduta del 16/12/2021

FATTO

La parte ricorrente è titolare di diciannove buoni fruttiferi postali, uno dei quali (n. ***187) emesso il 1° marzo 1990 ed appartenente alla serie Q/P e diciotto buoni appartenenti alla serie Q emessi tra il 1° marzo 1990 ed il 25 settembre 1990, con riferimento ai quali lamenta che per il buono della serie Q/P l'intermediario resistente per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno di rendimento si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto a quanto originariamente previsto sul retro dello stesso, mentre per i buoni della serie Q lamenta il mancato rimborso secondo le condizioni previste a tergo dei buoni per tutta la durata trentennale degli stessi. Pertanto, con ricorso presentato in data 10 settembre 2021, preceduto dal reclamo, chiede "L'accertamento del diritto ad ottenere la liquidazione sulla base delle condizioni riportate sul retro ed in particolare per il buono Q/P, in relazione agli anni successivi al ventesimo, secondo quanto previsto originariamente dal titolo; in relazione ai buoni Q […] secondo quanto previsto originariamente a terzo del titolo per l'intero trentennio; in relazione a tutti i buoni senza l'applicazione della ritenuta fiscale, ovvero in subordine, mediante capitalizzazione annuale al valore ordo della ritenuta fiscale per gli anni dal ventunesimo al trentesimo; e dunque la condanna […] alla liquidazione/rimborso/pagamento di tutti i predetti buoni […] secondo quanto […] dettagliato nelle tabelle riportate ovvero nella somma che verrà

ritenuta di Giustizia".

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* nonché per materia e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso. Quanto al buono della serie Q/P, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, rileva che il buono di cui è titolare la parte ricorrente appartiene tutti gli effetti alla serie Q, istituita con il D.M. 13 giugno 1986, emesso utilizzando il supporto cartaceo della precedente serie P e con l'apposizione dei timbri Q/P modificativi della serie. Per tale buono precisa, inoltre, che i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13 giugno 1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto dal 20° anno, senza prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato, non potendo trovare applicazione un regime differenziato tra i due periodi e non essendo applicabile il principio dell'affidamento incolpevole, richiamando a tal fine Cass. Sez. un. n. 3963/2019. Con riferimento ai buoni della serie Q, deduce che le differenze contestate dalla parte ricorrente sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva sui redditi. A tal fine, eccepisce che in virtù di quanto stabilito dal d.l. 19 settembre 1986, n. 556, gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 erano assoggettati alla ritenuta del 12,50% e che tale ritenuta è stata soppressa dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 1° gennaio 1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%. Precisa, inoltre, che gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva e che il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 stabilisce all'art. 7 che: "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale". Pertanto, ribadisce che la diversa valutazione di controparte risulta riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, richiamando a tal fine la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6142 del 3 aprile 2020.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente eccepisce l'infondatezza delle contestazioni circa l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF formulate dall'intermediario resistente e deduce che: i) qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, sussiste un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo suscettibile di essere tutelato, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso; ii) in senso conforme si è espressa la giurisprudenza di merito; iii) la sentenza della Suprema Corte n. 3963/2019 è inconferente al caso di specie, in quanto relativa a titoli emessi in data anteriore al 1986; iv) ai sensi dell'art. 1370 cod. civ., in caso di dubbi interpretativi, va comunque privilegiata l'interpretazione del testo contrattuale più favorevole al cliente; v) in merito all'applicazione della ritenuta sul rendimento dei buoni fruttiferi postali serie Q/P, il momento impositivo va individuato all'atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno; vi) la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta e non al netto; vii) l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 nulla dice relativamente al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio, modificando per i buoni serie Q la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale, anziché al lordo, solamente per i primi 20 anni.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari dell'intermediario resistente sono infondate, essendo a tal fine sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro che ha pacificamente disatteso i suddetti profili di inammissibilità del ricorso (vd. ABF – Coll. Milano nn. 18327 del 21 ottobre 2020, 1307 dell'8 marzo 2013; Coll. Roma n. 5113 del 10 ottobre 2013; Coll. Napoli n. 52 del 4 gennaio 2013).

Ciò premesso, il ricorso, con cui si chiede il rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali della serie Q/P e della serie Q sottoscritti dalla parte ricorrente facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente, è meritevole di parziale accoglimento, limitatamente a quanto si dirà per il buono della serie Q/P.

In particolare, per quanto riguarda il buono della serie Q/P, deve trovare applicazione il consolidato orientamento di questo Arbitro il quale, in aderenza alla posizione delle giurisprudenza ordinaria, ha fatto riferimento da un lato alla data di emissione dei buoni rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali di modifica dei rendimenti risultanti sui buoni stessi e dall'altro all'esigenza di tutelare l'affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti, in particolare con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.

A tal fine si è affermato che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi –, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)" (così, ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 2020).

Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero postale, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso e non modificate (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015: del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Diversamente, nel caso in cui i buoni siano stati emessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale modificativo dei tassi, deve ritenersi che in virtù del meccanismo di eterointegrazione il vincolo contrattuale i rendimenti originariamente indicati sul retro dei buoni siano stato validamente modificati con i nuovi rendimenti individuati dai decreti ministeriali (sul punto già ABF – Collegio di

Coordinamento n. 5675 dell'8 novembre 2013 e più di recente Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020.

Venendo al caso di specie, per il buoni della serie Q/P di cui è titolare la parte ricorrente, emesso il 1° marzo 1990, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, utilizzando un supporto cartaceo riconducibile alle serie di precedente emissione, assume rilevanza la circostanza che con i timbri apposti a tergo dei buoni risultano modificati validamente i soli rendimenti relativi ai primi venti anni, non essendo invece presenti indicazioni differenti rispetto a quelle originariamente stampate sul retro dei buoni per il periodo successivo. Pertanto, in linea con il consolidato orientamento di questo Arbitro, deve ritenersi che con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, spetta alla parte ricorrente il rendimento di "lire **** per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" secondo quanto risulta sul retro di ciascun buono.

Diversamente, per i buoni della serie Q di cui è titolare la parte ricorrente ed emessi tra il 1° marzo 1990 ed il 25 settembre 1990, il ricorso non può trovare accoglimento, dovendosi a tal fine rilevare che con riferimento a tali buoni trova applicazione il d.l. 19 settembre 1986, n. 556 e le s.m.i., in virtù del quale i buoni emessi dopo il 1° settembre 1987 e sino al 23 giugno 1997, come nel caso di specie, erano assoggettati alla ritenuta del 12,50%. In tale contesto è poi intervenuto l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, il quale ha stabilito, per quanto in questa sede interessa, che "*Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*". Ciò ha quindi comportato che per effetto del meccanismo di integrazione retroattiva del regolamento pattizio ai sensi degli artt. 1339 e 1373 cod. civ. sono state modificate le modalità di calcolo dei rendimenti per i primi venti anni, trovando applicazione un regime di capitalizzazione composita al netto delle ritenute fiscali applicabili annualmente, con conseguente variazione dei rendimenti indicati originariamente a tergo dei buoni per il primo ventennio (Cass. S.U. n. 13979 del 2007 e anche Cass. S.U. n. 2963 del 2019, nonché, per la legittimità costituzionale del meccanismo di integrazione riconducibile all'art. 173 cod. postale, C. Cost. n. 26 del 2020. In tema di integrazione postuma e peggiorativa dei rendimenti dei buoni fruttiferi, vd. ABF – Coll. coord. nn. 6142 del 2020 e 5675 del 2013).

L'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, pur riferendosi al primo ventennio di rendimento dei buoni, ha altresì determinato – come affermato in più occasioni da questo Collegio – la variazione anche dell'importo fisso relativo al rendimento per il periodo successivo al ventesimo anno, che secondo quanto affermato in più occasioni da questo Collegio contiene in sé implicitamente sia il riferimento al tasso d'interesse, sia quello al capitale da utilizzare come base di calcolo. Più precisamente, si deve ritenere che tale importo fisso altro non sia che una modalità sintetica per esprimere il rendimento percentuale "implicito" dei buoni nel periodo di riferimento (cioè, il 12% all'anno non capitalizzabile) e, quindi, non sia altro che il risultato dell'equazione (altrettanto "implicita") secondo la quale il rendimento bimestrale per il periodo successivo al ventesimo anno è parametrato al capitale effettivamente maturato al termine del ventesimo anno. Ne consegue, che l'accordo contrattuale che si è formato tra il sottoscrittore e l'intermediario resistente ha avuto come oggetto effettivo (ancorché inespresso), da un lato, il rendimento percentuale di cui si detto e, dall'altro, la circostanza che tale rendimento percentuale dovesse essere applicato al capitale risultante al termine del ventesimo anno di durata dei buoni.

Quanto detto induce quindi a ritenere che la parte ricorrente, oltre ad aver subito la variazione di cui all'art. 7 D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 per il primo ventennio di rendimento, non ha neppure titolo per pretendere l'importo fisso originariamente riportato

sui buoni per la terza decade, dato che tale importo deve essere ricalcolato sulla base delle norme emanate successivamente all'emissione dei titoli, le quali – come si è detto – hanno integrato automaticamente l'accordo contrattuale a norma dell'art. 1339 c.c. In tal senso, può utilmente essere richiamato quanto affermato recentemente dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, laddove si è chiarito che "*può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della Serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale*" (cfr. ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Pertanto, in ragione di quanto dinnanzi detto, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il rendimento risultante a tergo dei buoni della serie Q di cui è titolare non può essere accolta in quanto la variazione del rendimento dei buoni in questione ad opera del D.M. 23 giugno 1997 ha riguardato tanto il rendimento originariamente previsto per i primi vent'anni di scadenza, ma ha altresì comportato la rideterminazione dei rendimenti bimestrali per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno che deve essere calcolato in base al rendimento maturato al ventesimo anno, non potendosi anche in questo caso fare riferimento alle indicazioni originariamente riportate sul retro dei buoni.

Ciò posto, fermo quanto si è in precedenza detto circa le modalità di rimborso del buono della serie Q/P di cui al ricorso, non può invece trovare accoglimento la domanda della parte ricorrente nella parte in cui rinviando alle tabelle allegate al ricorso quantifica l'importo dovuto dall'intermediario resistente, posto che tale pronuncia presuppone un'attività preclusa al Collegio. Analoga conclusione si impone con riferimento alla domanda relativa all'applicazione del regime fiscale, posto che tale la materia fiscale notoriamente fuoriesce dalla competenza dell'ABF (vd. ABF – Coll. coord. n. 4134 del 20 maggio 2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo n. ***187, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie la domanda con riferimento agli altri titoli in contestazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA